

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO – AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA
CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)


LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHÈ DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE
1° LOTTO FUNZIONALE – 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(PARTE GENERALE)

PROGETTISTI:
DOTT. ING.
FULVIO BERNABEI
DOTT. ING.
ALBERTO MELODIA

GRUPPO DI LAVORO:
LORENZO BENINCASA STAGNI
GIULIA ONGARO
SARA PELLEGRINI
GIANLUIGI SEVINI



DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO

Via Bassini, 19 – 20133 MILANO Tel. 02-70600125
server@dizetaingegneria.it Fax 02-70600014

DATA FEBBRAIO 2022

COMMESSA N° 006/2021	REDATTO
CODICE COMMESSA ESCOUTENZA(2020)	CONTROLLATO
NOME FILE	APPROVATO

Mod. 8.3 F - Rev. 00

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTR.	APPR.
01	DIC 2022	RIMODULAZIONE A SEGUITO RICHIESTA REGIONE PIEMONTE DI DICEMBRE 2022			
02	GIU 2023	MODIFICHE INTERVENTI "D" A SEGUITO RICHIESTA CONSORZIO FRASSINETO PO			
03	LUG 2023	AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 E SUDDIVISIONE LOTTI DI LAVORI			

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO 1 – PARTE GENERALE

I N D I C E

TITOLO 1 – PARTE AMMINISTRATIVA	5
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1 Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori	7
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	9
Art. 4 Conformità a standard sociali minimi	10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto	11
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 7 Fallimento	16
Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	16
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	17
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori	17
Art. 10 Cronoprogramma dei lavori	18
Art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori	19
Art. 12 Sospensioni e proroghe	19
Art. 13 Penali in caso di ritardo	20
Art. 14 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	22
Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione	23
Art. 16 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	24
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	24

Art. 17 Anticipazione	24
Art. 18 Pagamenti in acconto	25
Art. 19 Valutazione dei lavori	25
Art. 20 Pagamenti a saldo	26
Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	27
Art. 22 Ritardi nel pagamento della rata di saldo	27
Art. 23 Revisione prezzi	29
Art. 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti	29
CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE	29
Art. 25 Cauzione definitiva	29
Art. 26 Coperture assicurative	31
CAPO 6 – VARIAZIONI	32
Art. 27 Variazioni al progetto e modifiche al contratto	32
Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	33
CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	33
Art. 29 Norme di sicurezza generali	33
Art. 30 Piano di sicurezza e coordinamento	34
Art. 31 Piano operativo di sicurezza	34
Art. 32 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza	35
CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	36
Art. 33 Subappalto	36
Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto	36
Art. 35 Pagamento dei subappaltatori	36

Art. 36 Subaffidamenti	37
CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	37
Art. 37 Principi sull'esecuzione del contratto e disposizioni sulla manodopera	37
CAPO 10 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	38
Art. 38 Controversie	38
Art. 39 Recesso, Risoluzione del contratto e disposizioni operative	38
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	39
Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	39
Art. 41 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	40
Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati	40
CAPO 12 – NORME FINALI	40
Art. 43 Qualità e accettazione di materiali in genere	40
Art. 44 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore	42
Art. 45 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione e degli oggetti ritrovati	46
Art. 46 Danni da forza maggiore	46
Art. 47 Spese contrattuali, imposte, tasse	47

TITOLO 1 – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera: *Lavori di ristrutturazione della traversa e del canale Lanza, nonché delle reti irrigue collegate – 1° lotto funzionale – 1° stralcio (Lotto lavori 1: Canale)*. Le opere che formano l'oggetto del presente appalto sono riportate negli elaborati grafici da n. 1 a n. CL-13.6, tecnici e descrittivi di progetto, ferme restando le speciali disposizioni e le particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Le opere sono da eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalità costruttive riportate nelle suddette tavole di progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché con gli oneri e le norme contenute nel presente documento allegato al progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e le particolarità tecniche del progetto del quale l'Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza. L'Impresa è obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e ciò senza che essa possa sollevare eccezioni di sorta, di pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori eseguiti.

In forma sintetica e non esaustiva, saranno da prevedersi le seguenti opere:

- Interventi sul canale Lanza

Interventi sul canale Lanza

I lavori consistono nel rifacimento delle sponde e del fondo del canale Lanza lungo i tratti ritenuti più ammalorati segnalati dal Consorzio, a partire dal punto di presa presso la traversa sul fiume Po per uno sviluppo complessivo di circa 9.6 km.

I tratti di intervento complessivamente coprono circa 6.36 km di canale, nella tabella che segue si riporta per ciascun tratto lo sviluppo e la tipologia di intervento:


Da progr.	A progr.	Da sez.	A sez.	Tipologico	Altezza rivestimento in progetto	Larghezza fondo di progetto	Lunghezza
m	m				m	m	m
297.22	1157.55	S0	S10	1	2.40	9.50	860
1627.69	2958.22	S11	S24	2	solo rifacimento fondo	7.20÷8.90	1.330
3735.30	4261.17	S25	S31	3	2.40	7.50	526

4579.33	6041.05	S32	S45	4	2.40	7.50÷6.50	1.462
6041.05	6905.01	S45	S55	5	2.40	6.50	864
8285.84	9600.71	S56	S70	6	2.40	6.00	1.315
Totale							6.357

Gli interventi riguardano tratti di canale in cui le sponde, oggi in gran parte rivestite con lastre di calcestruzzo significativamente ammalorate o cadute sul fondo, vengono realizzate mediante la posa in opera di muri di sponda prefabbricati in cls inclinati di altezza circa pari a quella del rivestimento preesistente (max. 240 cm).

In analoga condizione versa il fondo esistente in cls che viene pur esso sostituito con una pavimentazione in cls dello spessore di 15 cm.

La realizzazione della nuova sezione del canale, di dimensioni trasversali progressivamente minori lungo lo sviluppo dello stesso, prevedrà una preliminare filatura delle sponde propedeutica alla fase di scavo e/o demolizione, al fine di rimuovere il materiale vegetale oggi presente. Quest'ultima



interesserà le sponde e il fondo esistenti, con un aggiuntivo scavo di cassonetto (sp. max 25 cm), che sarà quindi riempito di materiale idoneo alla formazione di una massiciata stradale tipo Mac-Adam. Tale elemento avrà funzione di sottofondo alla nuova fondazione, che sarà realizzata in conglomerato cementizio gettato in opera (sp. 15 cm) armato con rete elettrosaldata Ø6 10x10 cm. Oltre alla rete elettrosaldata, in corrispondenza di ciascun lato esterno della fondazione, saranno predisposte due file di staffe Ø6/20 cm che avranno una doppia funzione: la prima di garantire, al termine della realizzazione della nuova sezione, l'ammorsamento del piede del muro di sponda prefabbricato alla fondazione; la seconda, di aspetto più pratico, di formare un vero e proprio cordolo guida per il corretto posizionamento del muro durante la fase di posa (vedi figura riportata di seguito).

Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza	€ 5.931.000,00
<i>Interventi sul canale Lanza</i>	<i>€ 5.931.000,00</i>
Costi della sicurezza	€ 69.000,00
<i>Interventi sul canale Lanza</i>	<i>€ 69.000,00</i>
TOTALE	€ 6.000.000,00

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro 69.000,00 (diconsi euro sessantanovemila/00), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 5.931.000,00 (diconsi euro cinquemilioninovecentotrentunomila/00), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
 - a) **CATEGORIA PREVALENTE:** Categoria OG8 per Euro € 6.000.000,00 (euro seimilioni /00), di cui:
 - Euro 69.000,00 (diconsi euro sessantanovemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - 5.931.000,00 (diconsi euro cinquemilioninovecentotrentunomila/00) per lavorazioni soggette a ribasso.

Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, L. 190/2012 (white list):

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri.

b) **CATEGORIE SCORPORABILI:**

Non risultano categorie di opere scorporabili dalle opere generali.

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. Gli interventi da computarsi a corpo assommano a € 5.931.000,00 (diconsi euro cinquemilioninovecentotrentunomila/00), al netto di oneri per la sicurezza previsti nel PSC e al netto dell'IVA, così suddivisi:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
<i>n.</i>	<i>Designazione delle parti di lavorazioni omogenee</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
1	Interventi sul canale Lanza	5.931.000,00	100.00%
	TOTALE LAVORO A CORPO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	5.931.000,00	100,000%
1	Sicurezza: Interventi sul canale Lanza	69.000,00	100,000%
	2) TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	69.000,00	100,000%
	TOTALE DA APPALTARE (somma di 1+ 2)	6.000.000,00	

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e non può variare in aumento o diminuzione, secondo la quantità e la qualità effettiva dei lavori eseguiti. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, compresi quelli da sostenere al fine del rispetto degli adempimenti di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui alla vigente normativa, sono integralmente compensati con il prezzo di appalto.
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
6. Il pagamento del corrispettivo a misura per gli oneri per la sicurezza previsti nel PSC, nonché per gli eventuali lavori e apprestamenti contemplati per l'attuazione del PSC, non soggetti a ribasso d'asta, è liquidato su ogni stato d'avanzamento.

Art. 4 Conformità a standard sociali minimi

1. I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità di cui all'Allegato I del Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012, che deve essere sottoscritta dall'offerente. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:
 - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
 - b. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
 - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva, ovvero quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme e i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - il presente capitolato speciale d'appalto (parte generale);
 - il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008;
 - il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008;
 - l'elenco prezzi;
 - gli elaborati di progetto:
 - relazione generale
 - relazione sulle indagini geognostiche - relazione geologica
 - relazione idrologica e idraulica
 - relazione sulle verifiche geotecniche e strutturali
 - relazione paesaggistica
 - studio di fattibilità ambientale
 - studio per la valutazione di incidenza
 - piano di occupazione temporanea
 - relazione sulla gestione delle materie
 - tavole di progetto (da n. 1 a n. CL-13.6, per un totale di 36)

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 - analisi dei nuovi prezzi
 - computo metrico estimativo
 - quadro economico
 - capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche)
 - fascicolo con le caratteristiche dell'opera
 - cronoprogramma
 - schema di contratto
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, a eccezione del capitolato speciale, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei Contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., i relativi Decreti attuativi e gli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC, comunque denominati;
 - c) la Legge n. 120/2020;
 - d) la Legge n. 108/2021;
 - e) la legge n. 121/2021;
 - f) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
 - g) il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i.;
 - h) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - i) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - j) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
 - k) le norme tecniche relative ai lavori appaltati, nonché le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati, dichiara di accettare le condizioni contenute nello stesso Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano

5. L'appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.
6. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
 - a. aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
 - b. di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
 - c. di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
 - d. di avere esaminato ovvero di essere a conoscenza delle caratteristiche ambientali in relazione al suolo, sottosuolo ed aria per le quali si impegna al rispetto delle norme ambientali e ad non alterare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del sito e dei luoghi circostanti.

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dichiara, inoltre:

- a. di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- b. di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo e di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- c. di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- d. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
 - c. delle norme tecniche e decreti di applicazione;
 - d. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
 - e. di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
 - f. dei disegni di progetto allegati al contratto.
7. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.
8. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
9. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
10. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
- "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)".

11. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12. L'amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i sub contraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
13. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3, comma 8, L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.
14. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
15. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico di progetto (CUP).
16. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
17. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della

stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

18. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 7 Fallimento

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 110, del Codice dei Contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 17 e 18 del Codice dei Contratti.

Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Nel contratto l'appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l'ufficio di Direzione lavori.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie

dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.).

5. La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
8. L'appaltatore è responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola esecutiva che per quello che attiene il rispetto delle norme vigenti all'atto dell'esecuzione; egli è infatti pienamente responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667 e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della direzione lavori, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la stazione appaltante e non riducono le responsabilità dell'appaltatore.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmetterà altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 10 Cronoprogramma dei lavori

1. Per quanto attiene all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve seguire il calendario stabilito nel cronoprogramma allegato al progetto.
2. In particolare l'Appaltatore deve attenersi all'ordine cronologico di esecuzione delle opere, secondo le modalità dedotte dal PSC, svolgendo i lavori in modo non pregiudizievole alla buona riuscita dell'opera e non in contrasto con le particolari disposizioni di questo Capitolato e con gli interessi dell'Amministrazione appaltante.
3. Nel cronoprogramma viene stabilito che l'unità di tempo utilizzata è la settimana di 5 giorni lavorativi su turno lavorativo di 8 ore, il sabato deve essere considerato a disposizione per il recupero di eventuali ritardi.
4. Agli eventuali ordini che in proposito la Direzione lavori dovesse impartire per salvaguardare i detti interessi dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore deve scrupolosamente attenersi.
5. La Direzione lavori si riserva anche la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciale compenso.
6. Qualora la Direzione lavori trovasse che i lavori non procedono con la dovuta celerità e regolarità, ha il diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste a tutto carico e spese dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore deve osservare altresì tutte le eventuali prescrizioni e le raccomandazioni emanate dagli organi preposti alla tutela dei beni culturali e ambientali.
8. È tenuto altresì a osservare ogni disposizione relativa alla tutela dell'ittiofauna presente nei corsi d'acqua interessati dai lavori e loro derivati.

CALENDARIO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

1. A partire dall'inizio dei periodi di asciutta di due anni successivi, le cui date effettive saranno di volta in volta comunicate per tempo all'Appaltatore e indicativamente fissate nell'elaborato Cronoprogramma tra i giorni 30/01/2024-10/04/2024 (prima asciutta) e 16/09/2024-10/04/2025 (seconda asciutta), questi condurrà i lavori per un periodo complessivo di 437 giorni naturali all'interno dei quali giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale adduttore.

Il programma generale dei lavori è riportato nell'allegato cronoprogramma lavori.

2. L'Appaltatore deve condurre i lavori, impiegando le risorse necessarie per assicurare il rispetto dei tempi contrattuali.
3. L'organizzazione del cantiere deve essere condotta nel rispetto della previsione progettuale; l'Appaltatore è responsabile per ogni ritardo imputabile a carenze di personale e mezzi rispetto alle previsioni del Cronoprogramma dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del Testo unico della sicurezza, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di integrazione al PSC: in caso di accettazione delle variazioni l'Appaltatore non può per ciò pretendere compensi speciali né indennizzi di qualsiasi genere; resta inoltre vincolato per le modalità esecutive, i tempi e la successione delle fasi lavorative a quanto concordato e accettato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e da questi inserito nel PSC.
5. L'Appaltatore è tenuto a coordinare la propria attività con quella svolta direttamente dall'Amministrazione appaltante o da terzi che operino sulle infrastrutture irrigue, idrauliche, viarie, edilizie, oggetto degli interventi appaltati per il buon andamento dell'insieme di tutti i lavori.
6. Le previsioni temporali definite dal cronoprogramma non devono subire variazioni qualora si verificassero ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'Appaltatore.
7. L'Appaltatore deve osservare altresì tutte le prescrizioni e le raccomandazioni emanate dagli Organi e dagli Enti competenti sull'area oggetto degli interventi.

Art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione di lavori è stabilito nel limite temporale di 437 giorni naturali all'interno dei quali giorni 158 di sospensione programmata per consentire la funzione irrigua del canale adduttore, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna, secondo il calendario indicato nel Cronoprogramma dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 12 Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi previsti dall'art. 107, del Codice dei Contratti. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore dei lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 11 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'art. 11. In tal caso non è riconosciuto all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
7. Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
8. Lo stesso Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmettendolo tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
9. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.
10. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 14.

Art. 13 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato completamento delle lavorazioni da eseguire all'interno di ogni singola asciutta, secondo quanto indicato nel cronoprogramma allegato al progetto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, stimato in base alla quota parte dei lavori non realizzati, viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dall'inizio di ogni asciutta.
2. Le penali intermedie di cui al comma 1 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. Le penali intermedie di cui al comma 1 potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento imposto ai lavori, l'appaltatore rispetterà la scadenza contrattuale successiva, o comunque se i ritardi saranno recuperati entro il termine contrattuale dei lavori.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'art. 108 del Codice dei Contratti, in tema di risoluzione del contratto.
5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 9, comma 3;
 - b. nella ripresa dei lavori che segue ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
6. La penale è comminata dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale.
7. L'applicazione delle penali non limiterà peraltro l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente causato, indipendentemente dal suo ammontare, anche in misura superiore alla penale stessa.

Art. 14 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere.
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere

modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 2.

Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua,
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, (se nominato);
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'art. 12.
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 13, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice dei Contratti, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore dei lavori gli assegna un termine,

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 16 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore dei lavori, concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere le buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto.
3. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
4. Per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 18 Pagamenti in acconto

1. Sono previste rate di acconto quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza secondo quanto stabilito dal presente capitolato, raggiungano un importo pari al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale. I tempi per l'accertamento e l'emissione dello stato di avanzamento saranno contenuti entro trenta giorni dalla formale richiesta di emissione da parte dell'appaltatore.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di appalto di opere pubbliche, sul suddetto pagamento è trattenuta la prescritta quota di garanzia. Le somme trattenute come sopra possono essere pagate all'Appaltatore non appena avvenuto il collaudo delle opere, ovvero la liquidazione finale.
3. Il pagamento del corrispettivo a misura relativo ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, è liquidato in base al computo degli oneri della sicurezza allegato al Piano di sicurezza e coordinamento.
4. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. I pagamenti saranno subordinati alla presentazione:
 - del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici;
 - dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
 - delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori fino alla data di emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e ss. mm.;
 - la documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate.

e verranno effettuati entro trenta giorni, fine mese data fattura.

Tale termine potrà essere derogato dall'Amministrazione appaltante entro i limiti con cui, a sua volta, l'ente finanziatore dell'opera provvederà alla copertura delle rate d'acconto del finanziamento.

5. Il pagamento delle ritenute di garanzia e lo svincolo della cauzione contrattuale hanno luogo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti.

Art. 19 Valutazione dei lavori

1. Con il prezzo a corpo si intende compensare l'Appaltatore di ogni fornitura e prestazione necessaria a dare i lavori perfettamente ultimati in opera a regola d'arte e in conformità alle

norme stabilite in questo Capitolato e negli altri atti contrattuali, e di ogni spesa per il trasporto a piè d'opera, nonché di tutti gli oneri e obblighi precedentemente fissati e di quelli più avanti previsti per ogni singola categoria di opere, che l'Appaltatore deve sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

2. Il prezzo a corpo contrattualmente definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati a una superficiale valutazione del progetto da parte dell'Appaltatore.
3. Il prezzo a corpo contrattualmente definito è comprensivo delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni e imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione dell'opera in oggetto. È quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nell'appalto si intendono eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del Direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto da questo Capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte dell'Amministrazione appaltante
4. Il prezzo a corpo contrattualmente definito è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa di forniture di materiali e di impianti effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
5. Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati da questo Capitolato e che sono, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore nei modi previsti.
6. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione lavori a provvedere alle necessarie misurazioni e ciò specialmente per quelle opere che, in progresso di lavoro, non si potessero più accertare.
7. La misurazione dei lavori avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D.M. MIT n. 49/2018. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Art. 20 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale è redatto in pari data della ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento.

2. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, alle condizioni di cui al comma 5.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'esecutore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
4. La rata di saldo e la ritenuta a garanzia prevista all'art. 30 del Codice dei Contratti, nulla ostando, sono corrisposte entro 30 giorni dell'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, subordinate all'acquisizione:
 - dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;
 - delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 della L.13/8/2010, n.136 e s.m.i.;
 - della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;
 - del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è comunque subordinato alla prevista costituzione della garanzia fidejussoria prevista all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 21 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 22 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre il termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 23 Revisione prezzi

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.
2. In applicazione a quanto previsto dal comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nella misura pari alla metà

Art. 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti e della L. 21/02/1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.
3. Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto o concessione, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione non le rifiuti, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
4. L'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al concessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Valgono altresì i contenuti dell'art. 93, del Codice dei Contratti.

2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia massima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, così come espressamente stabilito all'art. 103, comma 4, del Codice dei Contratti.
4. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
7. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
8. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

9. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
10. Qualora in sede di offerta l'operatore economico abbia segnalato e documentato, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente comma sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

Art. 26 Coperture assicurative

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risk" (C.A.R.) per una cifra pari all'importo del contratto e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui al comma 1, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 27 Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'impresa esecutrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106, del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Non sono riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal Responsabile del procedimento.
4. Non costituiscono varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo previsto in contratto per la realizzazione dell'opera.
5. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90, del D. Lgs. n. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 29, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 30.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti, il contratto può essere variato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., se la modifica altera la natura complessiva del contratto e se il valore è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a. le soglie fissate all'art. 35 del Codice dei Contratti;
 - b. il 15% del valore iniziale del contratto.
7. Nei casi di cui al comma 6 i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione; si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara di cui al precedente art. 3.
2. Qualora tra i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara di cui al precedente art. 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, mediante apposito verbale di concordamento si procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo quanto di seguito disciplinato.
3. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni si valutano:
 - a. desumendoli dal prezzario di cui all'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del procedimento.
5. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti a ribasso d'asta complessivamente offerto dall'appaltatore.
6. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'esecutore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20, del D. Lgs. n. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

6. L'impresa appaltatrice deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. L'appaltatore e gli esecutori sono obbligati a osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
9. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
10. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Art. 30 Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100, del D. Lgs. n. 81/2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

Art. 31 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di

valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29, del D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
4. L'appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro. Ai sensi dell'art. 101, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., trasmette al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa esecutrice prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

Art. 32 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15, del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 Subappalto

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105, del Codice dei Contratti.
2. Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato, previa verifica dei requisiti di legge.
3. È consentito, ove ne ricorrono tutti i presupposti e previo benessere dell'Amministrazione appaltante, il subappalto o il cottimo delle sole opere indicate dall'appaltatore al momento dell'offerta.

Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 35 Pagamento dei subappaltatori

1. Salvo nei casi previsti al successivo comma 3, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
3. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti, corrisponde direttamente al subappaltatore (o cottimista) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del Codice dei Contratti, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 1 del precedente articolo.

Art. 36 Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del subcontraente, alcun divieto previsto dall'art. 67, del D. Lgs. n. 159/2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37 Principi sull'esecuzione del contratto e disposizioni sulla manodopera

1. Nell'esecuzione del contratto, gli esecutori sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice dei Contratti.
2. Al personale impiegato nei lavori in oggetto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del Codice dei Contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e la cassa edile.
4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, dell'art. 30 del Codice dei Contratti, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 34. In caso di crediti insufficienti allo scopo si procede all'escussione della garanzia definitiva.

6. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nei libri matricola.
7. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'Appaltatore, previa formale autorizzazione del Direttore dei lavori, può disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituisce elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

CAPO 10 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38 Controversie

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 1, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, troverà applicazione l'accordo bonario secondo quanto disciplinato dai commi da 2 a 6-bis del suindicato articolo.
2. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il successivo comma 4.
4. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Giudice ordinario, appartenente al foro territorialmente competente.

Art. 39 Recesso, Risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109, del Codice dei Contratti.
2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi di cui all'art. 108, del Codice dei Contratti.
3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti.

4. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Per quanto non previsto si applica l'art. 108, del Codice dei Contratti.
5. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, in tema di lotta alla mafia, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite; si applica l'art. 109, del Codice dei Contratti.
6. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 ai commi 3 e seguenti del Codice dei Contratti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, del Codice dei Contratti, ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
7. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 106, del Codice dei Contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
3. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità. Il mancato rispetto di questo

termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 41 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Trattandosi di collaudo in corso d'opera, per adempiere alle indicazioni del bando di assegnazione dei finanziamenti, il certificato di collaudo finale dovrà essere tassativamente emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio, esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237, del D.P.R. n. 207/2010.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Si applicano, in quanto compatibili gli art. 22, comma 3, 234, commi 2, 3, 4 e 235, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva la presa in consegna anticipata dell'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori e prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'art. 230, del D.P.R. n. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art. 43 Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in

manca di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione dei lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture sono definite nei modi seguenti:
 - a) dalle prescrizioni di carattere generale di questo Capitolato;
 - b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli del Titolo 2;
 - c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati a questo Capitolato;
 - d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
7. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante di questo Capitolato.
8. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'Appaltatore ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, ne siano riconosciute l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
9. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento a eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte da questo Capitolato o dal Direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
10. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, deve essere effettuato in contraddittorio e adeguatamente verbalizzato.

11. L'Appaltatore deve fare in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei lavori.
12. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'Appaltatore è tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
13. Le forniture non accettate, a insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
14. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.

Art. 44 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale d'appalto, confermato nella sua interezza dal vigente codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 allegato I.7 art. 31, per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:
 - a) Le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro.
 - b) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative.
 - c) La quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore.
 - d) La gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere.
 - e) Le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso.
 - f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere.
 - g) Le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori.
 - h) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

- i) Le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere.
 - j) Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori.
 - k) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali.
 - l) Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
 - m) Le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice.
 - n) Gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.
2. Oltre agli oneri contemplati nel precedente comma, ad integrazione e/o a maggior dettaglio degli stessi, sono ricompresi nelle spese generali del prezzo dell'appalto e perciò a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) I costi di costruzione del cantiere in ogni sua parte e aspetto, compreso ogni onere derivante per l'adattamento dell'area individuata alla costruzione dello stesso ed ogni onere derivante dalle necessità di allacciamento a servizi pubblici, nonché tutti gli oneri derivanti dallo smantellamento del suddetto cantiere e ripristino dei luoghi ante opera.
 - b) Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori e il funzionamento del cantiere, inclusi i canoni di utenza dei suddetti servizi.
 - c) I costi per l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione del cantiere e delle opere nei confronti di terzi, nonché l'approntamento di tutte le opere di schermature dello stesso.
 - d) I costi per l'utilizzo dei più moderni e perfezionati macchinari, affinché sia garantita la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente e la rispondenza a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
 - e) I costi per la vigilanza e del cantiere sia diurna sia notturna e la custodia di tutti i materiali, compresi, in apposito e idoneo locale, tutti i campioni da sottoporre alle prove, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo;
 - f) I costi per la pulizia del cantiere, nonché tutte le spese relative alla costante pulizia di strade, aree e spazi comunque denominati percorsi dai mezzi (d'opera, di cantiere, di trasporto, speciali e gli altri ad essi assimilabili), compresa altresì la completa pulizia

dell'alveo dei corsi d'acqua interessati dall'esecuzione dei lavori e delle opere, nonché dei vani di ogni struttura idraulica ad essi afferenti, prima della ripresa in esercizio.

- g) I costi per la preparazione delle aree di deposito temporaneo dei materiali indicate dall'ente appaltante, in ogni loro parte e aspetto, compreso l'onere derivante per l'adattamento dell'area stessa, con particolare riguardo alla necessità di eliminazione della vegetazione, anche boschiva, esistente ed allo scotico e modellazione del piano di posa.
- h) I costi per l'adattamento alle necessità operative di costruzione del piano viario della viabilità di accesso al cantiere ed alle singole opere da realizzare, nonché il ripristino della suddetta viabilità nelle condizioni ante opera alla conclusione dei lavori.
- i) I costi per l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli nonché dei mezzi (d'opera, di cantiere, di trasporto, speciali e gli altri ad essi assimilabili).
- j) I costi per l'espletamento delle procedure necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni al transito su strade o proprietà di terzi; le spese, i risarcimenti e gli indennizzi connessi al passaggio di mezzi o persone su strade vicinali, interpoderali, o altre strade non pubbliche comunque denominate; il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.
- k) I costi per gli aggettamenti delle acque di qualsiasi natura (di falda ovvero di deflusso) nonché il deflusso delle eventuali acque di colo e/o di altra natura presenti all'interno dei canali in corrispondenza delle aree di lavoro, al fine garantire le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle lavorazione a perfetta regola d'arte.
- l) I costi per le opere provvisorie necessarie a ridurre al minimo possibile le interruzioni e i disagi della viabilità, provvedendo le necessarie segnalazioni diurne e notturne nelle interruzioni stradali e nei punti di pericolo, secondo le vigenti disposizioni in materia (codice della strada), nonché le opere provvisorie e quelle relative alle modalità esecutive dell'attraversamento, conseguenti alle indicazioni ricevute dall'ente gestore della viabilità, a seguito di regolare permesso ad eseguire la lavorazione, da ottenere sempre a carico dell'Appaltatore.
- m) I costi derivanti per il normale esercizio dell'attività irrigua del Consorzio nei periodi stagionali prefissati. In ogni caso lo stato di avanzamento dei lavori dovrà consentire la riattivazione dei canali entro e non oltre la fine di marzo di ogni anno.
- n) I costi per garantire la presenza del proprio personale tecnico qualificato durante le visite in cantiere dei Collaudatori o dei funzionari preposti dal Ministero;
- o) I costi per redigere tutti i disegni di consistenza finale "as-built" per le opere eseguite dall'Appaltatore.

- p) I costi derivanti per la fornitura e posa in opera, su appositi murali controventati, di almeno due cartelli di cantiere secondo le forme indicate dalla Direzione lavori.
 - q) Le spese per fornire i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici per rilevamenti topografici e di dettaglio, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e altresì il rilevamento dei confini delle particelle afferenti alle opere prima e alla fine dei lavori e delle eventuali occupazioni temporanee.
 - r) Tutti i costi per procedere, a consegna avvenuta, all'estirpazione ed invio a discarica autorizzata di aree vegetate di qualunque tipo, indicate dalla Direzione lavori, eventualmente esistenti nella zona dei lavori.
 - s) I costi per assicurare l'integrità delle condotte d'acqua, dei cavi elettrici, telefonici e di teletrasmissione dati, delle tombinature e delle linee tecnologiche comunque denominate, ancorché temporanee, restando a carico dell'appaltatore la conservazione e l'eventuale rifacimento o modifica di dette opere; l'Appaltatore ha inoltre la totale responsabilità per danni che fossero arrecati, sia in via diretta sia indiretta, per cause di imprevidenza o incuria da parte sua.
 - t) I costi per gli oneri assicurativi a copertura di risarcimenti e indennizzi per i danni a terzi, dipendenti dalla esecuzione delle opere, comprese altresì quelli alle opere irrigue minori quali bocchelli, partitori, ponticelli, sifoni, ecc., siano esse demaniali, consorziali o private, nonché quelli causati alla fauna ittica.
 - u) I costi per consentire all'Amministrazione appaltante l'uso delle opere, pur essendo le stesse a tutti gli effetti ancora in consegna all'Appaltatore medesimo.
 - v) I costi per fornire i mezzi d'opera e gli operai necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico delle opere, ivi incluse tutte le operazioni e i materiali occorrenti per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
 - w) I costi per eseguire le indagini necessarie alla caratterizzazione chimico-fisica delle terre provenienti dagli scavi e allo smaltimento a discarica delle stesse.
 - x) I costi per il mantenimento, fino all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - y) I costi per la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri

eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. Concludendo, si intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con il prezzo contrattuale l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato tutti gli attrezzi e i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio esistenti che occorrono per i lavori in economia.

Art. 45 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione e degli oggetti ritrovati

1. Il materiale utile proveniente da scavi – che possa essere utilizzato per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché soddisfatti i requisiti di compatibilità con la normativa vigente – resta di proprietà dell'Amministrazione appaltante; pertanto esso deve essere depositato dall'appaltatore in appositi siti ovvero a piè d'opera, per il suo reimpiego, allorquando ciò venga disposto dalla Direzione lavori, ovvero sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti.
2. L'Amministrazione appaltante, salvo le competenze e i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
3. Il rinvenimento di tali oggetti deve essere immediatamente segnalato al Direttore dei lavori; l'appaltatore è direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e deve disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.
4. La temporanea interruzione delle opere deve essere formalizzata dal Direttore dei lavori e può essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 46 Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all'esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore.
2. Nei casi di forza maggiore, l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. I danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 3 giorni solari da quello in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso, appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 47 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8, del D.M. n. 145/2000.
4. Sono inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.